



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°52 del 18/09/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 17 settembre 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

8) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RICOLLI BRUNO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTEL SAN PIETRO ROMANO PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELL'ART.39, LETTERA E DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL'ART.44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., COMMA 1, A CARICO DEL SIG. PINCI GIUSEPPE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E 39, LETTERA E DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTEL SAN PIETRO ROMANO, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di applicare ai sensi dell'art.127 del C.G.S. la sanzione concordata dell'inibizione di giorni 80 a carico dei sigg. Ricolli Bruno e Pinci Giuseppe nonché l'ammenda di euro 340,00 a carico della società A.S.D. Castel San Pietro Romano.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

9) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. STEFANO DE SANTIS, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.40 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL'ART.44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., A CARICO DEL SIG. DANILO CORBO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT.36, COMMI 1 E 3 E 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED AGLI ARTT.34 E 38, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ZENA MONTECELIO, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., CON RECIDIVA SPECIFICA AI SENSI DELL'ART.18 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL C.U. N.267 DEL 31 GENNAIO 2020.

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di sanzionare il sig. De Santis Stefano con l'inibizione di 6 mesi, il sig. Danilo Corbo con l'inibizione di 3 mesi e la società A.S.D. Zena Montecelio con l'ammenda di euro 500,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

10) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASSIMILIANO MACRELLI PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, A CARICO DEL SIG. FRANCESCO BORSATO PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SAN BASILIO 1960 (già A.S.D. ALMA PARIOLI) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di procedere in assenza dei deferiti, ritualmente avvisati e non comparsi;
di trasmettere gli atti alla Procura Federale per rinnovare la notifica di deferimento alla società A.S.D. Real San Basilio 1960 (già A.S.D. Alma Parioli);
di rinviare per la discussione alla riunione del 29 ottobre 2020, ore 15:15.

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Calabria

Publicato in Roma il 18 settembre 2020

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli